

**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI CUNEO**

**COMUNE DI PAESANA**

***CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA'  
DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO  
DI ALIMENTI E BEVANDE  
(con riferimento all'art. 8, c. 4, della L.R. 38/2006  
ed alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268)***



APPROVATI CON D.C. NR.

DEL

Arch. Andrea Marino - progettista  
Arch. Fabio Gallo - direttore tecnico  
TAUTEMI ASSOCIATI S.r.l. - Società di Ingegneria  
Via Moiola n. 7 - 12100 CUNEO

## **I N D I C E**

Art. 1.	Obiettivi generali .....	pag. 3
Art. 2.	Ambito di applicazione .....	pag. 3
Art. 3.	Tipologia di esercizi; superficie di somministrazione.....	pag. 4
Art. 4.	Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	pag. 5
Art. 5.	Aperture, trasferimenti di sede, variazioni della superficie, trasferimenti di gestione o di proprietà.....	pag. 5
Art. 6.	Fabbisogno di parcheggi relativo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande .....	pag. 6
Art. 7.	Verifiche di impatto sulla viabilità.....	pag. 9
Art. 8.	Rispetto dei beni ambientali, paesaggistici, storici, architettonici .....	pag. 10
Art. 9.	Approfondimenti progettuali .....	pag. 11
Art. 10.	Attività stagionali; attività temporanee .....	pag. 11
Art. 11.	Orario di apertura; orario di carico e scarico merci .....	pag. 12
Art. 12.	Richiami .....	pag. 12

## **Art. 1 - Obiettivi generali**

1. I criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel seguito denominati brevemente "criteri", sono formati con riferimento alla L.R. 29/12/2006 n. 38 e s.m.i. ed alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268.
2. I "criteri" hanno come obiettivi principali il conseguimento di una presenza diffusa delle attività di somministrazione per offrire all'utenza una maggiore accessibilità al servizio e l'ulteriore qualificazione della rete degli esercizi.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. I "criteri" si applicano all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; si intende come tale la vendita per il consumo sul posto, comprendendo tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, gli uni e l'altra a tal fine attrezzati.
2. Con riferimento all'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. 38/2006 come modificato dalla L.R. 13/2011, non rientrano nell'ambito di applicazione dei "criteri" le attività di somministrazione effettuate (si fa riferimento alla casistica prevista dalla L.R. 38/2006 anche se alcune situazioni non trovano riscontro in Paesana):
  - negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
  - negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
  - negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
  - al domicilio del consumatore;
  - nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
  - in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
  - all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi

- sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
- negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale; come specificato nella circolare regionale n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, rientrano in questa casistica anche gli esercizi ubicati nei centri di incontro comunali. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
  - sulla base di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per somministrazione in forma temporanea definita in un successivo articolo di questi "criteri";
  - negli altri casi disposti dalla Giunta regionale.

### **Art. 3 - Tipologia di esercizi; superficie di somministrazione**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fanno riferimento ad un'unica tipologia di attività definita, dall'art. 7 della L.R. 38/2006, come "somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione". Questi esercizi hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione. Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione o, nei casi previsti, una sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
2. Come specificato – riguardo ai contenuti della relazione tecnica – nell'allegato 1 della circolare regionale n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare al Comune il tipo di attività svolta, con riferimento alla casistica prevista dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/R del 03.03.2008 per la valutazione dei requisiti igienico – sanitari.
3. Ogni esercizio di somministrazione è caratterizzato da una "superficie di somministrazione" intendendo per tale l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (cosiddetti dehors). Non costituisce "superficie di somministrazione" la superficie destinata a magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente dedicati allo scopo, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.
4. Il numero di giorni di occupazione del suolo pubblico concernente l'area esterna non ha alcuna rilevanza nella determinazione della "superficie di somministrazione" dell'esercizio, che viene calcolata conteggiando per intero la superficie dell'area

stessa. Quest'ultima non partecipa, però, alla determinazione del fabbisogno di parcheggi con le formule dell'art. 8 della D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, salvo il caso in cui l'allestimento dell'area sia soggetto a permesso di costruire.

#### **Art. 4 - Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si possono insediare nelle parti del territorio comunale dove il P.R.G.C. ammette questo specifico tipo di attività.
2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcun limite numerico. Eventuali limitazioni quantitative possono essere eccezionalmente imposte dal Comune nei soli casi in cui esse siano richieste da motivi imperativi di interesse generale, quali ragioni di salute pubblica, di sicurezza, di tutela dell'ambiente.
3. Nell'applicazione delle disposizioni attinenti alla superficie di parcheggi ed all'impatto sulla viabilità, sono soggette a norme particolari:
  - a) le zone di insediamento commerciale riconosciute attraverso criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita;
  - b) le cosiddette "realtà minori a rischio di desertificazione" definite dall'art. 5 della D.G.R. 08/02/2010 n. 85-12268.

#### **Art. 5 - Aperture, trasferimenti di sede, variazioni della superficie, trasferimenti di gestione o di proprietà**

1. Le aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni di superficie degli esercizi di somministrazione devono avvenire nel rispetto dei presenti "criteri", del P.R.G.C., delle norme generali che regolano questo tipo di attività. In particolare, con le specificità pertinenti ad ognuna delle sopracitate situazioni modificative della rete di esercizi e che sono indicate in questi "criteri" e nelle norme regionali, devono essere rispettati:
  - le prescrizioni urbanistiche;
  - le peculiarità paesaggistiche, culturali, ambientali, storiche ed architettoniche dell'ambito di insediamento e, più in dettaglio, dell'edificio in cui si colloca l'esercizio di somministrazione;
  - il dimensionamento delle aree a parcheggio;
  - la regolamentazione del carico e scarico delle merci;
  - le verifiche di impatto sulla viabilità;
  - le disposizioni igienico – sanitarie;
  - le norme di pubblica sicurezza.

2. Le aperture ed i trasferimenti di sede sono soggetti ad autorizzazione, eccetto i trasferimenti all'interno della stessa zona di insediamento commerciale, come di seguito normati. È da considerare "trasferimento" lo spostamento dell'esercizio da un locale all'altro, fisicamente distinto, anche se contraddistinto dallo stesso numero civico. Per il trasferimento di sede all'interno del medesimo addensamento commerciale o della medesima localizzazione commerciale l'autorizzazione è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); questo tipo di trasferimento di sede non è soggetto alle disposizioni riguardanti il fabbisogno di parcheggi, le aree di sosta, l'impatto nella viabilità, a condizione che la superficie di somministrazione non subisca variazioni in aumento rispetto a quella autorizzata.
3. La variazione di un'autorizzazione da permanente a stagionale, o viceversa, non si configura come nuova autorizzazione ed è unicamente condizionata a comunicazione al Comune.
4. Le variazioni di superficie sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Come specificato dalla circolare regionale n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, la variazione di superficie rilevante ai fini dei presenti "criteri" è l'ampliamento.
5. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione (brevemente detto "subingresso") per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Esso comporta il trasferimento dell'autorizzazione a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali e che venga provato l'avvenuto trasferimento dell'azienda; in caso di subingresso per cause di morte, il subentrante eventualmente sprovvisto dei soli requisiti professionali può continuare l'attività in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro diciotto mesi dalla morte del titolare, salva proroga per casi di forza maggiore.
6. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R. 38/2006. È fatta salva la particolarità del posticipato possesso dei requisiti professionali per il subentrante per cause di morte, come indicato nel comma precedente.

## **Art. 6 - Fabbisogno di parcheggi relativo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Il fabbisogno di superficie a parcheggio per un esercizio di somministrazione è determinato, in generale, con riferimento a tre elementi:
  - art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i. secondo quanto normato nel P.R.G.C.;
  - art. 2 della L. 122/1989 (cosiddetta "legge Tognoli") secondo quanto normato nel

P.R.G.C.;

- art. 8 della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-12268 e formule in esso riportate.

Il procedimento generale di calcolo del fabbisogno di superficie a parcheggio è articolato come segue:

- a) calcolo del fabbisogno totale **FTOT** di posti a parcheggio con le formule dell'articolo 8 della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-12268 e trasformazione del numero di posti in superficie utilizzando i parametri previsti dalla stessa D.G.R. (26 mq./posto o 28 mq./posto a seconda dei casi). La quantità FTOT dovrà essere soddisfatta in parte con parcheggi pubblici e per la parte residua con parcheggi privati;
- b) determinazione del fabbisogno di superficie a parcheggio pubblico **FPUB** in base all' art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i. secondo quanto normato nel P.R.G.C.;
- c) determinazione del fabbisogno di superficie a parcheggio da reperire in aree private **FPRI** come differenza tra i valori di cui ai punti a, b precedenti ( $FPRI = FTOT - FPUB$ );
- d) calcolo dell'eventuale fabbisogno di cui alla L. 122/ 1989 (cosiddetta "legge Tognoli") **FTOG** nei casi e con le modalità stabiliti dal P.R.G.C.;
- e) reperimento in aree private dell'eventuale eccedenza di FTOG rispetto a FPRI nel caso in cui il primo (FTOG) sia maggiore del secondo (FPRI).

La possibilità di reperire e di utilizzare le aree necessarie al soddisfacimento del fabbisogno di superficie a parcheggio deve essere adeguatamente provata e documentata nelle istanze di autorizzazione alla somministrazione, nelle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) nonché negli atti abilitativi edilizi, quando necessari.

2. Qualora il fabbisogno totale di posti parcheggio di cui al comma precedente sia superiore rispetto ai parcheggi reperiti in aree soggette alle norme dell'art. 21 della L.R. n° 56/1977 e s.m.i. ed alle norme dell'art. 2 della Legge n° 122/1989 (c.d. legge Tognoli), i posti mancanti e la relativa superficie necessari a soddisfare il fabbisogno inderogabile devono essere reperiti in area privata asservita ad uso pubblico posta nelle vicinanze dell'esercizio e fisicamente accessibile al pubblico durante l'orario di svolgimento dell'attività di somministrazione. Il Comune stabilisce le condizioni per le quali sussiste la connessione funzionale dell'opera in questione con l'esercizio interessato.
3. Nel caso in cui, per il soddisfacimento dello standard a parcheggio, un'area privata venga asservita ad uso pubblico, tale vincolo dev'essere sancito mediante scrittura privata autenticata e trascritta nei pubblici registri immobiliari. Il vincolo, come specificato nella suddetta scrittura, avrà validità fintanto che l'esercizio sia in attività, decade in caso contrario.
4. Il soddisfacimento del fabbisogno di aree a parcheggio, o la loro monetizzazione quando ne ricorrano le condizioni, è elemento obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di costruire e deve essere dimostrato nei

casi di attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I casi che derogano da questa situazione generale e che, quindi, comportano la considerazione solo di alcuni dei riferimenti di calcolo indicati nel comma 1 o che, al limite, non richiedono la valutazione del fabbisogno di superficie a parcheggio sono specificati nelle norme regionali e sono richiamati nel testo di questo articolo.

5. La superficie di riferimento per il calcolo del fabbisogno di parcheggi con le formule di cui all'art. 8 della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268 non comprende la superficie, coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio e destinata al servizio dei consumatori salvo il caso in cui l'equipaggiamento di tale superficie sia soggetto a permesso di costruire.
6. Negli addensamenti commerciali A1, A4 e nelle localizzazioni commerciali L.1 eventualmente riconosciute il fabbisogno di parcheggio è monetizzabile secondo le procedure e le modalità previste al riguardo dal Comune.
7. Le formule di cui all'art. 8 della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268 non si applicano ad esercizi con superficie di somministrazione inferiore a 25 mq. ricadenti nelle zone di insediamento commerciale A.1, L1, nonché in esercizi con superficie di somministrazione inferiore a 35 mq. ricadenti nell'addensamento A4 o nelle aree urbane esterne agli addensamenti e localizzazioni. In questi casi si fa riferimento unicamente all'art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m. e i. secondo quanto normato dal P.R.G.C.
8. Nelle "realità minori a rischio di desertificazione" per il dimensionamento delle aree a parcheggio non si applicano le formule dell'art. 8 della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268 e si fa riferimento unicamente all'art. 21 della L.R. 56/1977 secondo quanto normato, dal P.R.G.C.
9. Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione, i dimensionamenti e le verifiche di cui al comma 1 devono essere riferiti unicamente alla parte di superficie in ampliamento.
10. Il trasferimento di sede di un esercizio all'interno del medesimo addensamento commerciale o della medesima localizzazione commerciale non comporta verifiche sulla dotazione di parcheggi; se il trasferimento determina anche un contestuale ampliamento della superficie, si applica quanto indicato nel precedente comma. Il trasferimento di sede al di fuori dell'addensamento commerciale o della localizzazione commerciale si configura come nuova apertura e comporta il rispetto delle disposizioni contenute in questo articolo.
11. Il trasferimento di gestione o di proprietà di un esercizio (subingresso) non comporta verifiche sulla dotazione di parcheggi.



12. In base all'art. 25, comma 4 dell'allegato A della D.C.R. 29/10/1999 n. 563 – 13414 e s.m.i. concernente gli indirizzi regionali di urbanistica commerciale, per i centri commerciali al cui interno sono previsti esercizi di somministrazione per una superficie non superiore al 20% della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di superficie a parcheggio non subisce incrementi rispetto a quello determinato in relazione alla funzione di vendita al dettaglio. Per superfici eccedenti il suddetto 20% si deve conteggiare un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 m<sup>2</sup>; la trasformazione di posti a parcheggio in relativa superficie avviene con i coefficienti previsti dalle norme regionali.
13. Il calcolo del fabbisogno di parcheggi per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate, nello stesso locale, in abbinamento ad altra attività si effettua applicando le disposizioni del presente articolo, limitatamente alla porzione del locale individuata quale superficie destinata alla somministrazione.

#### **Art. 7 - Verifiche di impatto sulla viabilità**

1. Le aperture di esercizi di somministrazione, i loro trasferimenti che non avvengano all'interno della stessa zona di insediamento commerciale, gli ampliamenti sono subordinati a verifica di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a 80 m<sup>2</sup>. Nel caso di ampliamento non si tiene conto della superficie preesistente all'intervento ma si fa riferimento unicamente a quella in ampliamento.
2. Le verifiche di impatto sulla viabilità non devono essere effettuate se l'esercizio ricade nell'addensamento commerciale A.1 o in una "realtà minore a rischio di desertificazione".
3. Le verifiche di impatto sulla viabilità si esplicitano in uno studio che è redatto secondo i contenuti indicati nell'art. 9 della D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, cui si fa rimando.
4. Le soluzioni viabilistiche necessarie devono essere concertate con il Comune, oltre che con la Provincia e con altri enti titolari se l'intervento riguarda strade di loro competenza. La concertazione deve avvenire prima della presentazione della domanda di autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
5. La Giunta comunale stabilisce - con specifico provvedimento - l'arco orario delle rilevazioni di traffico che sono da effettuare nello studio di impatto sulla viabilità, escludendo giorni ed ore in cui sussistono fattori che alterano il normale flusso veicolare (ad esempio: mercato, chiusura di pubblici esercizi, chiusura dei negozi...).

#### **Art. 8 - Rispetto dei beni ambientali, paesaggistici, storici,**

## **architettonici**

1. Le attività di somministrazione devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D. Lgs. 42/2004.
2. La presenza di beni culturali ed ambientali non costituisce elemento che impedisca l'attività di somministrazione ma è una motivazione per conseguire un'elevata qualità di intervento, fatto salvo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 4.
3. L'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie di esercizi di somministrazione che comportino interventi edilizi su edifici rientranti tra quelli riconosciuti dal P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. sono assoggettati alla verifica complessiva di inserimento ambientale che tenga conto della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, dell'organizzazione formale delle aree esterne usate per il servizio del consumatore, dell'utilizzo di materiali di finitura, delle insegne pubblicitarie e dell'impianto di illuminazione.  
In tal caso dovrà essere conseguito il parere previsto dagli articoli 40, 41 bis o 49 – 15° comma della L.R. 56/77 e s.m. ed i.
4. Le stesse operazioni del comma 3 che interessino edifici vincolati ai sensi della parte II (beni culturali) del d. lgs. 42/04 dovranno conseguire l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del d. lgs. citato.
5. Le stesse operazioni del comma 3 ricadenti in aree vincolate ai sensi della parte III (beni paesaggistici) del d. lgs. 42/04 dovranno conseguire l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del d. lgs. citato.
6. Nell'addensamento A.1 devono anche essere rispettate le prescrizioni contenute nelle linee guida concernenti l'esteriorità degli esercizi predisposte in occasione di eventuali PQU.
7. Le soluzioni adottate per ottimizzare l'inserimento dell'esercizio nel contesto in cui si colloca devono trovare riscontro ed essere descritte negli elaborati forniti al Comune dal richiedente.

## **Art. 9 - Approfondimenti progettuali**

1. Le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) devono evidenziare, nei termini indicati dall'art. 10 della D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, le soluzioni adottate in merito a:
  - clima acustico;

- impatto sull’atmosfera dovuto agli impianti di climatizzazione ed agli impianti di cucina;
  - sicurezza degli impianti;
  - prevenzione incendi;
  - smaltimento dei rifiuti;
  - abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Le soluzioni progettuali adottate riguardo ai temi indicati nel precedente comma 1 devono essere descritte negli elaborati forniti al Comune dall’operatore interessato.

### **Art. 10 - Attività stagionali; attività temporanee**

1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di somministrazione in forma stagionale; il periodo di esercizio dell’attività è riportato nell’autorizzazione. Per “stagione” si intende un arco di tempo, anche frazionato, avente ampiezza minima di 60 giorni e massima di 180 giorni, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio.
2. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni che riguardano le autorizzazioni senza limiti temporali e, quindi, anche questi “criteri”.
3. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone possono essere effettuate attività di somministrazione in forma temporanea, intendendo per tali attività la cui durata è vincolata alla durata ed al luogo dell’evento che le motiva.  
L’evento da cui scaturisce l’attività temporanea non può avere durata superiore a 60 giorni complessivi, anche non consecutivi.  
L’esercizio dell’attività temporanea è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In base al comma 7 dell’art. 8 della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268 l’attività temporanea non è soggetta ai presenti criteri.
4. In merito all’attività di somministrazione svolta in forma temporanea, per quanto attiene ai requisiti morali e professionali del richiedente o del delegato ed alle norme cui deve riferirsi questa attività si fa rimando all’art. 10 della L.R. 38/2006 come modificato dalla L.R. 13/2011.

### **Art. 11 - Orario di apertura; orario di carico e scarico merci**

1. La giunta comunale può porre limitazioni all’orario di apertura degli esercizi di somministrazione qualora ciò sia utile alla salvaguardia dell’interesse pubblico.
2. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 38/2006, l’esercente determina l’orario di apertura al

pubblico ed i periodi di ferie tenendo conto delle prescrizioni del Comune in merito sia alle eventuali limitazioni di orario conseguenti alla necessità di salvaguardare l'interesse pubblico sia al programma di apertura per turni. L'esercente deve comunicare al Comune l'orario di apertura ed il periodo di ferie.

3. L'orario di carico e scarico merci è determinato dalla giunta comunale.

## **Art. 12 - Richiami**

1. Per quanto non espressamente indicato in questi "criteri" si applicano: la L.R. 38/2006; la D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268; le norme igienico-sanitarie; le norme urbanistiche e edilizie; le norme di pubblica sicurezza; le disposizioni di vario tipo che hanno attinenza con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.